



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

### Servizio Istruzione

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

Tel. 0461 497218 - Fax 0461 497216

e-mail [serv.istruzione@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzione@pec.provincia.tn.it)

Ai  
DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  
DI OGNI ORDINE E GRADO,  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
E PARITARIE

### L O R O   S E D I

Ai  
CIRCOLI DI COORDINAMENTO DELLE  
SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA

### L O R O   S E D I

Alla  
FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE  
SCUOLE MATERNE

### S E D E

All' Associazione  
CO.E.S.I.

### S E D E

All' A.S.I.F.  
G.B. Chimelli

### S E D E

Alla  
SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA  
"CLEMENTINO VANNETTI"

### S E D E

Alla  
SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA  
CAVALESE

### S E D E

Alla  
SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA  
MASI DI CAVALESE

S E D E

Alla  
SCUOLA MATERNA DI CASTELNUOVO

S E D E

All'  
UFFICIO INFANZIA

S E D E

Al  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI  
DI LAVORO

S E D E

All'  
ALBO INTERNET

Trento, 19 MAR. 2013  
Prot. 160376/2013-S167/26.11/ES

**Oggetto:** D.Lgs. 81/2008: Linee di indirizzo in materia di formazione dei lavoratori

Premesso che il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 pone in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una sufficiente ed adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in riferimento ai rischi derivanti dalla mansione svolta;

visto l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 2, del D.Lgs 09 aprile 2008 n.81;

evidenziata la necessità di avere una linea interpretativa in materia di applicazione del suddetto Accordo, lo scrivente Servizio ha posto un quesito al Dipartimento di Prevenzione-Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Posto che il percorso formativo dei lavoratori si articola in due fasi:

1) Formazione Generale che non deve essere inferiore alle 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

2) Formazione Specifica che deve avere durata minima di 4, 8, 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore e comparto di appartenenza dell'azienda.

Alla luce degli incontri tra i referenti dello scrivente Servizio in materia di salute e sicurezza e i rappresentanti dell'UOPSAL, sentito il parere favorevole del referente nazionale per la formazione presso il Coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, tenute presente le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative del sistema scolastico, si comunicano i contenuti applicativi sintetizzati nell'allegato approvato anche dal Coordinamento tecnico interregionale

Per eventuali ulteriori chiarimenti sono a disposizione: Pedron Romeo, Smaniotto Emilia, Zendron Flavio (tel. 0461/496996 - 0461/497214 - 0461/497260).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 IL DIRIGENTE  
dott. Roberto Ceccato -  


Allegati: tabella riassuntiva formazione